



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.10.2007
COM(2007) 564 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Russia e che abroga la misura antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Thailandia e della Turchia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del 21 dicembre 2005 (nel prosieguo, "il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio ("CFA") originari della Federazione russa, della Thailandia e della Turchia.

Contesto generale

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta secondo le prescrizioni di procedura e di merito in esso definite.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel settore della proposta non vige alcuna disposizione.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

- a) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro

produttori in Russia

Nel 2004, la Commissione ha ricevuto 2 richieste di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 ("riesame intermedio") del regolamento di base. Le richieste, limitate al dumping, sono state presentate da *Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod* e, rispettivamente, da *Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works*, entrambi i produttori esportatori di CFA della Russia.

Accertato l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio parziale, la Commissione ha effettivamente avviato tale riesame in data 10 agosto 2004¹.

- b) Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore contro la Federazione russa, la Thailandia e la Turchia e riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore in Turchia.

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza², la Commissione, ha ricevuto in data 28 aprile 2006 una richiesta combinata per un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 ("riesame in previsione della scadenza") e per un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS - "il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50%, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio. Il campo d'applicazione del riesame intermedio chiesto dal richiedente è stato limitato al livello di dumping praticato da un unico produttore esportatore della Turchia.

Accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio, la Commissione li ha aperti il 3 agosto 2006³.

- c) Riesame intermedio parziale di misure antidumping in vigore contro produttori esportatori della Thailandia

La Commissione ha infine ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. La richiesta, limitata al dumping, è stata presentata da *Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd.*, un produttore esportatore di CFA della Thailandia.

Accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio, la Commissione li ha aperti il 22 marzo 2007⁴.

L'allegata proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio contiene le conclusioni definitive riguardo al rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping, al rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio e all'interesse della Comunità.

¹ GU C 202 del 10.8.2004, pag. 12.
² GU C 270 del 29.10.2005, pag. 38.
³ GU C 181 del 3.8.2006, pag. 15.
⁴ GU C 66 del 22.3.2007, pag. 14.

Gli Stati membri sono stati consultati durante i comitati antidumping del 14 settembre 2007. 9 Stati membri si sono espressi a favore delle misure proposte, 2 contro, 12 si sono astenuti e 4 non hanno reagito.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro e non oltre il 2 novembre 2007.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non è necessario indicare come ridurre al minimo e commisurare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: Regolamento.

Altri strumenti sarebbero inadeguati per la/le seguente/i ragione/i.

Il summenzionato regolamento di base non prevede altre opzioni.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Russia e che abroga la misura antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Thailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁵ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In data 2 febbraio 2001, il Consiglio ha imposto, con regolamento (CE) n. 230/2001⁶ ("regolamento provvisorio"), misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio ("CFA") originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (i 3 ultimi paesi saranno indicati come "i paesi in esame"). In data 2 agosto 2001, il Consiglio ha imposto, con regolamento (CE) n. 1601/2001⁷ ("regolamento iniziale"), misure antidumping definitive sulle importazioni di CFA. Le misure imposte sulle importazioni di CFA originarie della Repubblica ceca sono decadute dopo l'allargamento dell'Unione europea avvenuto l'1 maggio 2004.
- (2) In data 26 luglio 2001, la Commissione, con decisione n. 2001/602/CE⁸, ha accettato impegni offerti da un esportatore russo e uno thailandese in relazione alle misure antidumping di cui al considerando (1).

⁵ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁶ GU L 34 del 3.2.2001, pag 4.

⁷ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 1).

⁸ GU 211 del 4.8.2001, p. 47.

- (3) In data 8 novembre 2005, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1858/2005⁹, ha imposto misure antidumping definitive su importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina ("il procedimento parallelo").

2. Domanda di riesame

(a) Riesami intermedi parziali delle misure antidumping in vigore contro produttori esportatori in Russia

- (4) Nel 2004, la Commissione ha ricevuto 2 domande di riesami intermedi parziali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base ("riesami intermedi"). Le domande, limitate al dumping, sono state presentate da *Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod* ("ChSPZ") e, rispettivamente, da *Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works* ("BMK"), entrambi i produttori esportatori di CFA della Russia.
- (5) Come spiegato in un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹⁰, il nome della ChSPZ stato cambiato in *Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz* ("SSM") in seguito alla fusione di quest'ultima con *Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod* ("OSPAZ"). Il cambiamento di nome è divenuto effettivo dall'1 gennaio 2006.
- (6) Secondo i richiedenti, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Entrambi i produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping.
- (7) Sentito il Comitato consultivo e accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire i 2 riesami intermedi, la Commissione li ha aperti in data 10 agosto 2004¹¹.

(b) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Turchia

- (8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza¹², la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. (ricevuta insieme a una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 ("riesame in previsione della scadenza") di cui ai considerando da (12) a (15).
- (9) La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS - "il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50%, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio.

⁹ GU 299 del 16.11.2005, pag. 1.

¹⁰ GU C 51 dell'1.3.2006, pag. 2.

¹¹ GU C 202 del 10.8.2004, pag. 12.

¹² GU C 270 del 29.10.2005, pag. 38.

- (10) Il campo d'applicazione del riesame intermedio chiesto dal richiedente è stato limitato al livello di dumping praticato da un unico produttore esportatore della Turchia (attualmente a dazio zero). Secondo il richiedente, il livello delle misure non è più sufficiente per neutralizzare il dumping pregiudizievole.
- (11) Sentito il Comitato consultivo e accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006¹³.

(c) Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore contro Russia, Thailandia e Turchia

- (12) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza¹⁴, la Commissione ha ricevuto, in data 28 aprile 2006, una domanda di riesame in previsione della scadenza (ricevuta insieme alla richiesta di un riesame intermedio trattata di cui ai considerando da (8) a (11).
- (13) La domanda è stata presentata dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS - "il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50%, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio.
- (14) La domanda di riesame in previsione della scadenza si riferiva a tutti i paesi attualmente coperti dal regolamento iniziale, ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.
- (15) Sentito il Comitato consultivo e accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame in previsione della scadenza, la Commissione lo ha iniziato in data 3 agosto 2006¹⁵.

(d) Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore contro un produttore esportatore della Thailandia

- (16) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. La richiesta, limitata al dumping, è stata presentata da *Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd.*, un produttore esportatore di CFA della Thailandia.
- (17) Secondo il richiedente, le circostanze su cui si basavano le misure erano cambiate e i cambiamenti erano di natura durevole. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che per controbilanciare il dumping non fossero più necessari i livelli in vigore delle misure antidumping.
- (18) Sentito il Comitato consultivo e accertata l'esistenza di prove sufficienti per aprire il riesame intermedio, la Commissione lo ha iniziato in data 22 marzo 2007¹⁶.

¹³ GU C 181 del 3.8.2006, pag. 15.

¹⁴ GU C 270 del 29.10.2005, pag. 38.

¹⁵ GU C 181 del 3.8.2006, pag. 15.

¹⁶ GU C 66 del 22.3.2007, pag. 14.

3. Parti interessate dalle inchieste

- (19) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli importatori, i produttori comunitari, gli utenti e il denunziante dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

3.1 Campionamento dei produttori comunitari

- (20) Dato il numero relativamente elevato di produttori comunitari, si è esaminata l'ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, i produttori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.
- (21) Esaminate le informazioni presentate da 17 produttori comunitari, è stato deciso di selezionare un campione formato dalle 5 imprese sottoelencate, scelte soprattutto in base ai rispettivi volumi di produzione e di vendita durante il PI.
- Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Germania
 - Casar Drahtseilwerk Saar GmbH ("Casar"), Saarbrücken, Germania
 - Wire and Rope Factory Drumet S.A. ("Drumet"), Wloclawek, Polonia
 - Manuel Rodrigues de Oliveria SA & Filhos S.A. ("Oliveira"), Gemunde, Portogallo
 - Tréfileurope S.A., Bourg-en-Bresse, Francia

3.2 Campionamento degli importatori comunitari

- (22) Dato il numero relativamente elevato di importatori comunitari (32 importatori elencati nella domanda), si è esaminata l'ipotesi di usare, per il riesame in previsione della scadenza, un campione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per permettere alla Commissione di decidere sulla necessità di un campione e, in caso affermativo, di selezionarlo, gli importatori della Comunità sono stati invitati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste negli avvisi di apertura.
- (23) Ma dato che, rispondendo al questionario sul campione, si è manifestato un solo importatore, è stato deciso che il campionamento, in questo caso, non era giustificato.

4. Questionari e verifica

- (24) I questionari dunque sono stati inviati a tutti i produttori esportatori noti nei paesi interessati, all'importatore unico di cui al considerando (23), ai produttori comunitari riuniti nel campione e a una serie di utenti.
- (25) Risposte ai questionari sono pervenute da:
- 2 produttori esportatori della Federazione russa, una finalizzata al riesame intermedio e una al riesame in previsione della scadenza;
 - 1 produttore esportatore della Thailandia e dal suo importatore collegato nel Regno Unito;
 - 2 produttori esportatori della Turchia;
 - 1 importatore legato ai produttori esportatori nei paesi interessati;
 - 5 produttori comunitari inclusi nel campione;
 - 1 importatore indipendente.
- (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi e ha effettuato visite di controllo nelle sedi delle seguenti imprese:
- (a) Russia
- Severstal-Metiz, Cherepovets
 - BMK, Beloretsk
- (b) Thailandia
- Usha Siam Ltd., Bangkok
- (c) Turchia
- Celik Halat, Izmit-Kocaeli
 - Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S.('Has Celik'), Hacilar Kayseri
- (d) Produttori comunitari selezionati per il campione:
- Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Germania
 - Casar Drahtseilwerk Saar GmbH ("Casar"), Saarbrücken, Germania
 - Wire and Rope Factory Drumet S.A. ("Drumet"), Wloclawek, Polonia
 - Manuel Rodrigues de Oliveria SA & Filhos S.A. ("Oliveira"), Gemunde, Portogallo
 - Tréfileurope S.A., Bourg-en-Bresse, Francia
- (e) Importatore collegato nella Comunità

- Usha Martin UK Ltd., Clydebank, Regno Unito
- (f) Importatori indipendenti nella Comunità
 - HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, Hemer, Germania

5. Periodi considerati dalle inchieste di riesame

- (27) L'inchiesta sul rischio che persista e/o sia reiterato il dumping e il pregiudizio nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo tra l'1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 ("periodo d'inchiesta del riesame in previsione della scadenza" o "PIRPS"). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra l'1 gennaio 2003 e la fine del PIRPS ("periodo considerato").
- (28) Il periodo d'inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, relativa a importazioni provenienti da 2 produttori esportatori della Russia ha riguardato il periodo dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 ("periodo del riesame intermedio per la Russia").
- (29) Il periodo d'inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, relativa a importazioni provenienti dal produttore esportatore della Turchia ("periodo del riesame intermedio per la Turchia") è lo stesso del PIRPS.
- (30) Il periodo d'inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, relativa a importazioni effettuate dal produttore esportatore della Thailandia ha riguardato il periodo dall'1 aprile 2006 al 31 marzo 2007 ("periodo del riesame intermedio per la Thailandia").

6. Diffusione delle informazioni e opportunità di formulare osservazioni

- (31) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base è stata raccomandata l'imposizione di un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio originari della Russia e di porre fine all'inchiesta sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi in ferro o acciaio originari della Thailandia e della Turchia. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Tali osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (32) Il prodotto interessato dal presente riesame in previsione della scadenza è identico a quello definito nel regolamento iniziale, cioè funi e cavi, compresi i cavi chiusi (*locked-coil ropes*), di ferro o acciaio ma non inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3mm, con o senza accessori, originari dei paesi interessati ("il prodotto in esame"). I CFA sono attualmente classificati nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

- (33) Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto in esame andrebbe diviso in 2 diversi gruppi e cioè (a) CFA per scopi generali e (b) CFA ad alte prestazioni. E ha inoltre sostenuto che i CFA del secondo gruppo, presumibilmente non prodotti nei paesi esportatori, andrebbero esclusi dall'inchiesta perché, secondo alcuni importatori, sono diversi dai CFA del primo e non esiste concorrenza tra i due.
- (34) Innanzitutto, la parte interessata non ha dimostrato che il prodotto importato dai paesi interessati non sia uguale a quello fabbricato dall'industria comunitaria o che i CFA in questione non siano in concorrenza reciproca o non siano intercambiabili. L'obiezione doveva perciò essere respinta.
- (35) Inoltre, la parte non ha potuto dimostrare che definizione e descrizione del prodotto in esame, definite ai considerando da (10) a (13) del regolamento provvisorio, fossero erranee.
- (36) La definizione del prodotto in esame nel regolamento iniziale è pertanto confermata.

2. *Prodotto simile*

- (37) Nei considerando da (14) a (19) del regolamento iniziale, si concludeva che il prodotto in esame, CFA fabbricati e venduti dai produttori comunitari e CFA venduti nei mercati interni ed esportati nella Comunità dai paesi interessati, avevano le stesse specifiche fisiche e chimiche di base. Tali prodotti sono considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (38) Secondo una parte interessata, i CFA importati differiscono notevolmente da quelli fabbricati e venduti nella Comunità e non sono comparabili ai fini delle inchieste in corso. E sostiene che i prodotti importati nella Comunità non concorrono direttamente con i CFA fabbricati nella Comunità.
- (39) Argomenti analoghi erano stati presentati nell'inchiesta che ha portato alle conclusioni di cui al considerando (15) del regolamento provvisorio. Poiché la parte interessata non ha portato nuovi elementi atti a dimostrare che il prodotto importato dai paesi interessati non è simile a quello fabbricato e venduto nella Comunità, l'obiezione doveva perciò essere respinta.
- (40) Le conclusioni di cui ai considerando da (14) a (19) del regolamento iniziale, relative al prodotto simile possono dunque essere confermate.

C. DUMPING E RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. **Importazioni oggetto di dumping durante il periodo d'inchiesta - Principi generali**

- (41) Per ragioni di coerenza, in una prima fase si è verificato se il dumping fosse in atto e se fosse possibile che lo scadere delle misure ne favorisse la persistenza. In un secondo tempo, sono state esaminate paese per paese, e conformemente al regolamento di base, le eventuali implicazioni dei riesami intermedi sulle risultanze del regolamento iniziale.

Metodologia generale

- (42) A tutti i produttori esportatori dei paesi interessati è stata applicata la metodologia generale di seguito illustrata, la stessa dell'inchiesta iniziale. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore.

Valore normale

- (43) Per stabilire il valore normale si calcola innanzitutto se le vendite totali del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno siano rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. Le vendite sul mercato interno si considerano rappresentative, in base all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se, per ciascun produttore esportatore, il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5% del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità .
- (44) Si individuano poi i tipi di prodotto in esame, venduti sul mercato interno da produttori esportatori le cui vendite interne siano, in genere, rappresentative, identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione verso la Comunità.
- (45) Per ogni tipo venduto dai produttori/esportatori sul proprio mercato interno e ritenuto direttamente comparabile ai tipi di CFA venduti per l'esportazione nella Comunità, si accerta se le vendite sul mercato interno siano abbastanza rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di CFA si ritengono sufficientemente rappresentative se durante il PIRPS o il PIR il loro volume complessivo è almeno pari al 5% del volume totale delle vendite del tipo comparabile di CFA esportato nella Comunità.
- (46) Si esamina inoltre se le vendite interne di ciascun tipo di CFA siano avvenute durante normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine, per ogni produttore esportatore dei paesi interessati, si calcola la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno, di ogni tipo di prodotto interessato sul mercato interno, esportato durante il periodo d'inchiesta.
- (a) Per i tipi di prodotto per i quali più dell'80% in volume di vendite sul mercato interno non è stato inferiore ai costi unitari, per i quali cioè il prezzo medio di vendita è stato pari o superiore al costo di produzione medio del tipo di prodotto in esame, il valore normale è stato calcolato come prezzo medio di tutte le vendite interne di tale tipo di prodotto indipendentemente dal fatto che tali vendite fossero remunerative o no.
 - (b) Per i tipi di prodotto per i quali una quota tra il 10% e l'80% in volume delle vendite sul mercato interno non è stata inferiore ai costi unitari, il valore normale è stato calcolato come il prezzo medio ponderato delle transazioni effettuate a costi unitari pari o superiori a quelli del tipo in questione.
 - (c) Per tipi di prodotto di cui è stata venduta sul mercato interno una quota non superiore al 10%, in volume a un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse stato venduto con normali operazioni commerciali: il valore normale è stato, perciò, costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (47) Tutti i valori normali sono stati costruiti in base all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, cioè in base al costo di produzione del tipo interessato, cui è stato aggiunto un congruo importo per spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un margine di profitto. L'importo per le SGAV è quello sostenuto dal produttore esportatore per il prodotto simile e il margine di profitto è pari al profitto medio realizzato dal produttore esportatore su vendite del prodotto simile durante normali operazioni commerciali.

Prezzo all'esportazione

- (48) In tutti i casi in cui il prodotto in esame sia stato esportato verso clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.
- (49) Se le vendite sono avvenute tramite un importatore o un operatore commerciale collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base ai prezzi di rivendita di tali operatori collegati ai clienti indipendenti. Per riflettere tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (SGAV e congruo margine di profitto compresi), sono state effettuate correzioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il congruo margine di profitto è stato fissato in base a informazioni fornite da operatori commerciali importatori non collegati che hanno collaborato, attivi sul mercato della Comunità.

Confronto

- (50) Valore normale e prezzo all'esportazione sono confrontati a livello franco fabbrica. Per un equo confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, sono state effettuate delle correzioni per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati effettuati ogni volta risultassero ragionevoli, precisi e giustificati.
- (51) Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all'importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

Margine di dumping

- (52) Per ogni produttore esportatore che ha collaborato, il margine di dumping è stato calcolato comparando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il valore normale medio ponderato al prezzo all'esportazione medio ponderato.
- (53) Per i paesi il cui livello di cooperazione è risultato alto (oltre l'80% di tutti i volumi importati nella Comunità durante il PIRPS o il PIR) e in cui hanno cooperato tutti i produttori esportatori, il margine di dumping residuo è stato posto al livello di quello del produttore esportatore, che ha cooperato, avente il margine di dumping più elevato, in modo da garantire l'efficacia delle misurazioni.
- (54) Per i paesi il cui livello di cooperazione è risultato basso (meno dell'80% di tutti i volumi importati nella Comunità durante il PIRPS o il PIR), il margine di dumping

residuo è stato fissato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, cioè in base agli elementi disponibili.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta per il riesame - Risultati specifici per paese

2.1. Russia

Osservazioni preliminari

- (55) Esistono 2 produttori esportatori noti per produrre CFA in Russia: Severstal-Metiz, Cherepovets ("SSM") e BMK, Beloretsk ("BMK"). Essi rappresentano il 100% della produzione e l'1,5% delle importazioni sul mercato comunitario durante il PIRPS. Entrambi i produttori hanno cooperato al riesame intermedio ma solo uno ha cooperato all'inchiesta del riesame in previsione della scadenza. L'altro, ha dichiarato di non voler cooperare al riesame in previsione della scadenza. Esso ha sostenuto che, oltre al fatto che l'impresa aveva esportato solo piccole quantità verso l'UE nel periodo del riesame intermedio per la Russia, la situazione dell'azienda non era cambiata significativamente dopo l'esame provvisorio aperto nell'agosto 2004 (v. considerando da (4) a (7)).

2.1.1. Riesame intermedio parziale su misure in vigore contro produttori esportatori della Russia

- (56) I riesami intermedi parziali sono stati limitati al livello di dumping di entrambi i produttori russi noti all'UE. Entrambi hanno inviato risposte complete al questionario.

Valore normale

- (57) Il valore normale è stato fissato in base alla metodologia generale descritta ai considerando (43) e (47).
- (58) Per uno dei produttori esportatori russi, il valore normale è stato fondato sui prezzi interni effettivi, in base alla metodologia di cui al considerando (46). Per l'altro, il valore normale è stato fondato in gran parte sui prezzi interni effettivi, ma per alcuni tipi di prodotto ha dovuto essere costruito in base alla metodologia di cui al considerando (47).

Prezzo all'esportazione

- (59) Per stabilire il prezzo all'esportazione, sono stati applicati i principi generali spiegati dettagliatamente ai considerando (48) e (49).
- (60) Riguardo alle esportazioni nella Comunità di uno dei produttori esportatori russi tramite una società commerciale collegata svizzera, il prezzo d'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita a questa effettivamente pagati o pagabili dal primo cliente indipendente nella Comunità durante il periodo del riesame intermedio per la Russia.
- (61) Si noti che quasi tutte le esportazioni verso la Comunità di uno degli esportatori russi sono avvenute in base a un impegno sui prezzi, accettato dalla Commissione nell'agosto 2001. In questo contesto, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati non

solo in base all'esame del comportamento passato degli esportatori, ma anche in base all'analisi del loro probabile andamento in futuro e la Commissione si è posta in particolare, la questione se l'esistenza del suddetto impegno avesse influenzato il livello dei prezzi all'esportazione al punto da renderli inaffidabili ai fini della determinazione del comportamento futuro delle esportazioni.

- (62) Si è anche cercato di valutare se i prezzi all'esportazione fatti pagare dall'esportatore ai clienti comunitari, fossero affidabili e potessero formare una base adeguata per calcolare il suo margine di dumping ai fini dell'inchiesta attuale, nonostante l'esistenza di un impegno sui prezzi,. Si è cercato soprattutto di esaminare se i prezzi d'esportazione verso la Comunità fossero fissati in modo artificiale rispetto ai prezzi minimi all'importazione (*minimum import price* - "MIP"), oppure no, e se fossero dunque sostenibili in futuro. Dall'inchiesta è però emerso che il sistema usato per stabilire i numeri di controllo del prodotto ("NCP") per questa inchiesta era più sofisticato del sistema di classificazione applicato al momento in cui l'impegno venne accettato nel 2001. Ciò fa concludere che ogni confronto tra gli NCP dei MIP e quelli dell'inchiesta in corso sarebbe inaffidabile.
- (63) È stato effettuato un confronto, tipo per tipo, tra i prezzi all'esportazione verso la Comunità e i prezzi fatti pagare ad altri paesi terzi. Ne è emerso che i prezzi d'esportazione verso i paesi terzi erano in media molto più bassi. Si è perciò concluso che i prezzi d'esportazione nella Comunità praticati da questa impresa non potevano essere usati per calcolare, nel contesto del presente riesame intermedio, prezzi d'esportazione attendibili nel senso dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base. Mancando prezzi d'esportazione affidabili per le vendite a UE 15, per stimare tali prezzi sono state prese in considerazione le vendite ad altri paesi.

Confronto

- (64) Per confrontare valore normale e prezzo d'esportazione, è stato seguito il metodo descritto al considerando (50).
- (65) Poiché l'operatore commerciale svizzero, collegato a uno dei produttori esportatori russi, svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione, è stato applicato al prezzo d'esportazione un adeguamento alla commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette attestanti l'esistenza di un margine relativo a tali funzioni.

Margine di dumping

- (66) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.
- (67) Come spiegato ai considerando da (104) a (107), il confronto ha dimostrato il persistere del dumping da parte di BMK. Per SSM, il confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo medio ponderato di vendita a paesi in cui non era in vigore alcun un impegno ha dimostrato il persistere del dumping.

- (68) Il margine di dumping di BMK espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato del 36,2%. Il margine di dumping di SSM, calcolato alle stesse condizioni, è risultato essere del 9,7%.

Misure antidumping definitive

- (69) Alla luce dei risultati sui margini di dumping calcolati nelle inchieste per il riesame intermedio, è opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2% e quello applicabile a SSM al 9,7%.

2.1.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro produttori esportatori della Russia

- (70) Dei 2 produttori noti di CFA della Russia, solo SSM ha cooperato all'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. Secondo le informazioni raccolte, quest'azienda ha rappresentato durante il PIRPS quasi il 100% delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità. Essa ha rappresentato anche il 50% circa della produzione totale russa. Le quantità esportate verso la Comunità non sono state elevate: circa 3.300 t durante il PIRPS, pari all'1,5% del consumo dell'UE. La quota di mercato apparentemente bassa non deve nascondere il fatto che la Russia dispone di grandi capacità inutilizzate. In quantità, la quota delle esportazioni verso la Comunità è stata inferiore al 5% delle vendite totali di quest'azienda che ha collaborato. Come già detto (v. considerando (61)) quasi tutte le esportazioni verso la Comunità dell'azienda che ha collaborato sono soggette ad un accordo d'impegno sui prezzi.

Valore normale

- (71) In tutti i casi in cui i prezzi interni di un particolare tipo di prodotto venduto da SSM non potessero essere usati per stabilire il valore normale – perché le quantità vendute sul mercato interno non erano rappresentative – si è dovuto applicare un altro metodo. In mancanza di un metodo ragionevole, si è ricorsi al valore normale costruito per tipo di prodotto, fornito da SSM e verificato dalla Commissione.
- (72) Riguardo ai costi di produzione, SSM ha lamentato che la struttura dei costi per le esportazioni dell'UE fosse diversa a causa della diversità delle norme tecniche nella Comunità e in Russia. Secondo l'impresa, i CFA venduti sul mercato comunitario devono conformarsi alla cosiddetta norma DIN, non richiesta in Russia. La tabella che elenca i costi di produzione (CdP) dei CFA venduti sul mercato interno e su quello della Comunità, mostra che non esistono differenze di rilievo tra i vari tipi. Per alcuni tipi di prodotto, i CdP interni erano leggermente maggiori, per altri i CdP comunitari erano leggermente inferiori. Si è perciò concluso che questa presunta differenza non influisce sui calcoli del dumping.

Prezzo all'esportazione

- (73) Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il fabbricante ha venduto direttamente il prodotto in esame nella Comunità senza interventi di parti collegate, tranne che in una transazione. L'esportatore ha provato che una transazione non riguardava il prodotto in esame: essa non è stata perciò considerata nei calcoli.

Confronto

- (74) Per un equo confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, sono state effettuate delle correzioni per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

Margine di dumping

- (75) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, la media ponderata dei valori normali con la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Dal confronto emerge l'assenza di dumping nel periodo d'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza.
- (76) Il confronto, tra i dati relativi alle esportazioni verso la Comunità forniti dai produttori esportatori e il volume complessivo delle importazioni calcolato in base alle statistiche Eurostat sulle importazioni, mostra un livello di cooperazione elevato: i produttori esportatori che hanno collaborato hanno infatti rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, la totalità delle importazioni nella Comunità originarie della Russia.

2.2. Thailandia

2.2.1. Riesame intermedio su misure in vigore contro un produttore esportatore della Thailandia

Valore normale

- (77) In conformità all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il calcolo del valore normale è stato fondato sul prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno. Durante il periodo d'inchiesta del riesame intermedio per la Thailandia, l'impresa ha venduto il prodotto in esame direttamente agli utenti finali sul mercato interno. Il calcolo del valore normale è stato fondato solo su vendite remunerative.
- (78) In conformità all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il calcolo del valore normale è stato fondato sul prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno.

Prezzo all'esportazione

- (79) Il produttore richiedente e che collabora *Usha Siam* ha esportato una quantità limitata di CFA verso la Comunità durante il periodo del riesame intermedio per la Thailandia. Tali esportazioni erano soggette a un impegno sui prezzi.
- (80) Per le vendite dirette sul mercato comunitario, i prezzi d'esportazione si basano sul prezzo pagato o pagabile nel quadro di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.
- (81) Per esportazioni effettuate tramite un importatore collegato, *Usha Martin UK*, i prezzi d'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tutti i costi intervenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese di

vendita, generali e amministrative e il profitto realizzato nella Comunità dalle ditte importatrici durante il PI.

Confronto

- (82) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all'esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base e per garantire un confronto equo si è tenuto conto di fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all'importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

Margine di dumping

- (83) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto emerge l'assenza di dumping nel periodo d'inchiesta per il riesame intermedio.

2.2.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro produttori esportatori della Thailandia

- (84) Dei 3 produttori noti di CFA della Thailandia, uno ha collaborato all'inchiesta. Secondo le informazioni raccolte, quest'azienda ha rappresentato durante il PIRPS quasi il 100% delle esportazioni totali della Thailandia verso la Comunità. Essa ha rappresentato anche il 80% circa della produzione totale thailandese. Durante il periodo d'inchiesta del riesame, le quantità esportate verso la Comunità sono state di modesta entità. Le esportazioni verso la Comunità di quest'azienda che ha collaborato sono soggette a un impegno sui prezzi.

Valore normale

- (85) Durante il PIRPS il costo di produzione totale per ogni tipo di prodotto esportato è risultato maggiore del prezzo interno. Perciò, non è stato possibile calcolare il valore normale in base ai prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, per un tipo qualunque di CFA esportati dal produttore esportatore thailandese che coopera.
- (86) I prezzi interni sono stati costruiti in base al costo proprio di fabbricazione e vendita del produttore esportatore, delle spese generali e amministrative e di un ragionevole margine di profitto del 5% ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base e dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

- (87) Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato il prodotto in esame tramite un'impresa collegata nella Comunità. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base

al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità. Sono stati effettuati adeguamenti per tutti i costi intervenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, generali e amministrative e il profitto realizzato nella Comunità dall'impresa importatrice durante il PI.

Confronto

- (88) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all'esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base e per garantire un equo confronto si è tenuto conto delle differenze tra fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all'importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

Margine di dumping

- (89) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto emerge l'esistenza durante il PIRPS di un dumping relativamente basso rispetto al regolamento iniziale. Il margine di dumping ponderato medio espresso in percentuale del valore CIF al confine comunitario è stato del 7,6%.

2.3. Turchia

Osservazioni preliminari

- (90) In Turchia, esistono 2 produttori esportatori ; Celik Halat ("Halat") e Has Celik ("Has") hanno cooperato entrambi all'inchiesta del riesame in previsione della scadenza e all'esame intermedio parziale relativo il loro livello di dumping. I 2 produttori rappresentano il 100% delle esportazioni dalla Turchia verso l'UE.

2.3.1. Riesame intermedio su misure in vigore contro un produttore esportatore della Turchia

- (91) Si noti che il riesame intermedio parziale di cui ai considerando da (8) a (11) riguarda un esportatore turco presunto esportatore di CFA in dumping verso la Comunità.

Valore normale

- (92) L'inchiesta dimostrato che la maggior parte dei prezzi interni, usati per calcolare il valore normale dei tipi di prodotto esportati dall'esportatore turco in questione, erano remunerativi. In conformità all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il prezzo usato è stato perciò il prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali da parte di clienti indipendenti sul mercato interno.

- (93) Per alcuni tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito in base al costo di produzione proprio del fabbricante, comprese SGAV e un ragionevole margine di profitto del 5%, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

- (94) Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il produttore turco interessato ha venduto direttamente il prodotto in esame nella Comunità, senza interventi di parti collegate. Il prezzo d'esportazione considerato, è stato dunque, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto, venduto dal paese esportatore perché fosse esportato nella Comunità.

Confronto

- (95) In conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all'esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un equo confronto, i calcoli hanno tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all'importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

Margine di dumping

- (96) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ogni tipo di prodotto in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. In genere, il confronto dimostra che il margine di dumping medio ponderato espresso in percentuale del valore CIF alla frontiera comunitaria è stato dello 0,12%, cioè al livello *de minimis*.

2.3.2. Riesame in previsione della scadenza su misure in vigore contro la Turchia

Valore normale

- (97) Dopo aver effettuato le prove descritte secondo il metodo generale di cui al considerando (46), si è ritenuto opportuno costruire il valore normale per la maggior parte dei tipi di CFA esportati verso la CE da un produttore esportatore turco. Si è perciò calcolato il valore normale in base al costo proprio di fabbricazione del produttore, compreso un ragionevole margine di profitto del 5%, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.
- (98) Per stabilire il valore normale della maggior parte dei tipi di prodotto dell'altro produttore, si può usare il prezzo di vendita sul mercato interno, come spiegato ai considerando (92) e (93). In conformità all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il calcolo del valore normale si basa dunque sul prezzo pagato o pagabile da parte di clienti indipendenti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

Prezzo all'esportazione

- (99) Riguardo alle esportazioni verso la Comunità, il produttore turco ha venduto nella Comunità il prodotto in esame direttamente, senza interventi di parti collegate. Il prezzo d'esportazione considerato, è stato dunque, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto, venduto dal paese esportatore perché fosse esportato nella Comunità.

Confronto

- (100) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo medio all'esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base e per garantire un equo confronto si è tenuto conto delle differenze tra fattori che influiscono in modo evidente sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi. Adeguamenti sono stati effettuati per le spese di trasporto interno e marittimo, di assicurazione, movimentazione e imballaggio, di credito e di dazio all'importazione, tutte detratte dai prezzi di rivendita in modo da ottenere un importo franco fabbrica.

Dumping

- (101) Dal confronto tra prezzo all'esportazione medio e valore normale per ogni tipo di prodotto in esame emerge che il dumping esiste solo per un esportatore della Turchia e che, per l'altro, esiste un margine *de minimis* (v. considerando (96)). Per tale esportatore, il margine di dumping, espresso in percentuale del valore CIF alla frontiera comunitaria, è stato del 33,6%.
- (102) Si noti che per tale esportatore il margine di dumping riscontrato nell'inchiesta iniziale era alto (superiore al 50%) e che ha causato un dazio basato sul margine di pregiudizio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base. L'inchiesta effettuata nell'ambito del riesame attuale mostra che il dumping persiste, sia pure con volumi d'esportazione inferiori e a un livello più basso.

D. NATURA DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

- (103) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è anche esaminato se le mutate circostanze, riscontrate nei relativi riesami, possono essere ragionevolmente di natura durevole.

Russia

BMK

- (104) Questa impresa è attualmente soggetta a un dazio residuo del 50,7% fissato durante l'inchiesta originale in base a dati riguardanti un altro esportatore russo, in quanto BMK non cooperò a tale inchiesta. Tuttavia, l'attuale margine di dumping del 36,2% è stato calcolato in base a informazioni concernenti BMK per l'intera durata del PIR.
- (105) Inoltre, non esistevano indicazioni che il livello del valore normale o del prezzo d'esportazione, stabilito per BMK dall'inchiesta attuale, sia inaffidabile. Durante il PIR, il prezzo d'esportazione di BMK verso la Comunità è risultato simile a quello

delle sue esportazioni verso altri paesi in cui nello stesso periodo sono state vendute quantità molto maggiori.

- (106) Sebbene il margine di dumping emerso durante il PIR si fondi su esportazioni di CFA di modesta entità verso la Comunità, esistono ragioni per ritenere che il margine di dumping riscontrato si basi su circostanze durevolmente mutate.

SSM

- (107) È importante notare che i prezzi d'esportazione di SSM verso la Comunità sono soggetti a un impegno sui prezzi, divenuto applicabile alle esportazioni verso i 10 nuovi Stati membri (UE-10) che hanno aderito all'UE all'inizio degli ultimi 2 mesi del periodo dell'esame intermedio per la Russia (maggio 2004). Sebbene i prezzi d'esportazione fatti pagare a clienti dei 15 Stati, membri dell'UE prima dell'1 maggio 2004, fossero al livello voluto dall'impegno, risulta che le vendite ai clienti di UE-10 siano avvenute a prezzi inferiori. È risultato inoltre che, nel periodo del riesame intermedio per la Russia, le esportazioni verso altri paesi terzi siano avvenute a prezzi notevolmente inferiori e in quantità notevolmente maggiori di quelle verso la Comunità.
- (108) La modesta entità delle esportazioni di CFA da parte di SSM verso la Comunità nel periodo del riesame intermedio per la Russia, non va attribuita a limiti di capacità poiché risulta che l'azienda abbia notevoli capacità produttive inutilizzate. Sembra perciò chiaro che la modesta entità delle esportazioni sia il risultato dei prezzi imposti dall'impegno sui prezzi. Ciò fa ritenere che se l'impegno sui prezzi cessasse, è molto probabile che SSM venderebbe sul mercato comunitario quantità maggiori a prezzi inferiori (in dumping).
- (109) Come già detto, questa analisi considera tutte le esportazioni - sia verso la Comunità che verso paesi terzi.
- (110) L'inchiesta dimostra che SSM ha capacità produttive inutilizzate tali da far aumentare notevolmente le sue esportazioni sia verso la Comunità che verso paesi terzi. Se, come probabile, SSM cercasse di recuperare la quota di mercato comunitario che aveva prima dell'imposizione delle misure, potrebbe farlo vendendo in esso a prezzi di dumping. Poiché inoltre i prezzi pagati da altri paesi erano in media inferiori a quelli pagati dal mercato UE, secondo l'inchiesta il prodotto in esame è stato venduto a prezzi di dumping a paesi non UE.
- (111) Il valore normale per SSM durante il PIR si fonda su un grandi volumi (la maggior parte della sua produzione) venduti nel quadro di normali operazioni commerciali su un mercato interno competitivo. Ciò indica che il valore normale riscontrato dall'inchiesta attuale è di natura durevole.
- (112) Si ritiene perciò che, senza le misure antidumping, le esportazioni di SSM verso la Comunità aumenterebbero sensibilmente e che i prezzi d'esportazione scenderebbero significativamente. Si conclude pertanto che i presunti mutamenti di circostanze, relativi ai prezzi d'esportazione di SSM, non si possono ragionevolmente considerare durevoli.

Thailandia

- (113) L'inchiesta per il riesame intermedio ha dimostrato che le esportazioni verso la Comunità effettuate dall'esportatore thailandese che ha cooperato non sono avvenute a prezzi di dumping. È risultato inoltre che i prezzi d'esportazione fatti pagare dall'esportatore thailandese alla Comunità erano simili a quelli pagati da parti situate in altri paesi terzi, in cui sono state vendute quantità maggiori.
- (114) È risultato anche che l'esportatore thailandese ha sviluppato la sua rete di distribuzione e ha fornito CFA a un'ampia gamma di clienti nel resto del mondo. Succursali di vendita esistono in Australia, Singapore e USA. La modesta entità delle esportazioni di CFA da parte di Usha verso la Comunità non può perciò essere attribuita a limiti di capacità poiché l'azienda è praticamente priva di capacità produttive inutilizzate.
- (115) Si ritiene che, senza le misure antidumping (cioè, oggi, l'impegno sui prezzi), le esportazioni di Usha verso la Comunità non crescerebbero di molto e i suoi prezzi d'esportazione rimarrebbero praticamente invariati. In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra, si può concludere che, senza capacità produttive inutilizzate e dato che l'impresa esporta su molti altri mercati, diversi da quello comunitario, nei quali i prezzi d'esportazione sono molto più elevati di quelli comunitari, le mutate circostanze riscontrate riguardo a Usha possono essere considerate durevoli.

Turchia (ha Celik)

- (116) Le importazioni nella Comunità di CFA originari della Turchia sono aumentate significativamente a partire dal 2005. In tale periodo, un riesame intermedio concludeva che, mancando il dumping, fosse opportuno abrogare le misure che colpivano l'esportatore turco richiedente.
- (117) Il riesame intermedio in corso per lo stesso produttore ha confermato che le sue esportazioni verso la Comunità sono avvenute a prezzi non affetti da dumping. È anche risultato che le capacità produttive dell'impresa erano limitate rispetto al consumo comunitario. Di conseguenza, si può concludere che il cambiamento di circostanze, accertato dal riesame intermedio è di natura durevole.

Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

Osservazioni preliminari

- (118) I produttori che hanno cooperato alla presente inchiesta rappresentano la quasi totalità delle importazioni nell'UE dai paesi interessati. L'esame del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure si è basato largamente su informazioni fornite dai produttori esportatori in questione che hanno cooperato. In particolare, si è esaminato: la politica di prezzi praticata dai produttori esportatori, che hanno cooperato, nei confronti di altri mercati d'esportazione, la loro produzione, la capacità di produzione e gli stock.
- (119) Per stabilire se esista un rischio di persistenza del dumping, la Commissione ha esaminato la situazione attuale dei paesi interessati e le parti interessate all'inchiesta. Se necessario, essa ha anche esaminato l'eventuale esistenza di dumping sulle esportazioni verso la Comunità. È stata anche analizzata la politica dei prezzi, la produzione e la capacità di produzione di altri produttori esportatori dei paesi coinvolti

nell'inchiesta . Tale analisi si fonda su dati, provenienti da analisi di mercato, forniti dall'industria comunitaria e da produttori esportatori, su statistiche delle importazioni di Eurostat e, se disponibili, su statistiche delle esportazioni dei paesi interessati.

Russia

Produzione, capacità produttiva e investimenti

- (120) Nel periodo d'inchiesta sul riesame in previsione della scadenza, SSM è riuscita ad aumentare la produzione del 7% rispetto al 2005.
- (121) Mentre nel periodo considerato la capacità produttiva restava stabile, l'utilizzazione media delle capacità risultava in Russia, nel periodo d'inchiesta per il riesame, intorno al 60-65%. Si può dunque concludere che, abrogate le misure, i produttori esportatori della Russia avrebbero la capacità di aumentare le loro esportazioni verso il mercato comunitario.
- (122) Si stima poi che la capacità globale della Russia per il prodotto in esame sia circa al livello del consumo totale dell'UE durante il PIRPS, cioè pari a 220.000t. Poiché il mercato russo non può assorbire queste quantità, se le misure sono abrogate i produttori russi possono riorientare queste capacità inutilizzate verso la Comunità a prezzi di dumping.

Rapporto tra i prezzi d'esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

- (123) Ai considerando (61) e (62), viene spiegato che, a causa dell'esistenza di un impegno sui prezzi, le esportazioni verso la Comunità non sono avvenute a prezzi di dumping. È stato inoltre dimostrato che i "MIP" fissati con l'impegno sui prezzi hanno influenzato la politica dei prezzi sul mercato comunitario della società russa interessata. Si è perciò concluso che il prezzo d'esportazione verso la Comunità era inaffidabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.
- (124) I prezzi praticati ai paesi terzi sono stati perciò considerati più affidabili in quanto non soggetti ad alcun vincolo durante il PIRPS.
- (125) Durante il PIRPS, inoltre, i prezzi d'esportazione russi verso i paesi terzi erano in genere inferiori a quelli verso la Comunità. È perciò probabile che, abrogate le misure, gli esportatori russi esportino grandi quantità di CFA verso la Comunità e a prezzi inferiori dell'attuale impegno sui prezzi. È probabile quindi che il dumping persista se le misure antidumping in vigore fossero abrogate. Ciò è particolarmente vero se si considera l'attuale situazione riguardante l'impegno sui prezzi.

Conclusione sulla Russia

- (126) Il comportamento degli esportatori russi e l'influenza dell'impegno sui prezzi sul prezzo d'esportazione verso la Comunità, la diffusione di prezzi più bassi nei paesi terzi e le grandi capacità produttive inutilizzate disponibili, indicano chiaramente che, abrogate le misure, i produttori russi inonderebbero il mercato comunitario con grandi quantità a prezzi di dumping.

Thailandia

Produzione, capacità produttiva e investimenti

- (127) Il produttore thailandese, che ha cooperato, è il produttore dominante in Thailandia con una quota pari all'80% circa della capacità installata di produzione e della produzione effettiva di CFA in Thailandia. L'inchiesta ha dimostrato che produce al massimo della capacità e che gli altri 2 produttori thailandesi noti sono quasi del tutto assenti dal mercato comunitario e che non hanno grandi capacità produttive a disposizione.
- (128) L'inchiesta ha dimostrato che anche se il produttore esportatore che ha cooperato vendesse a prezzi di dumping sul mercato comunitario, i suoi volumi di vendita sarebbero modesti. Osservando le esportazioni mondiali dell'impresa, si è visto che essa si concentra su molti altri mercati d'esportazione diversi dalla Comunità (USA, Singapore, Indonesia, Australia, Giappone e Malesia). In questi paesi, sono state anche aperte succursali di vendita.

Relazione tra prezzi d'esportazione e impegno sui prezzi

- (129) Il produttore esportatore che ha cooperato ha rispettato l'impegno sui prezzi e, dato l'attuale elevato livello dei prezzi di mercato, ha venduto a più riprese a prezzi superiori a quelli minimi convenuti. Non esistono altre imprese thailandesi che esportino il prodotto in esame verso il mercato comunitario.

Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità

- (130) Durante il PIRPS, le vendite di Usha al resto del mondo sono state molto superiori, in volume, delle vendite alla Comunità, anche se il livello dei prezzi d'esportazione nella Comunità è stato in media del 9,5% più alto che nel resto del mondo.
- (131) In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra, è improbabile che, abrogate le misure, il produttore esportatore della Thailandia, che ha cooperato, esporti grandi quantità verso il mercato comunitario. Gli altri 2 produttori thailandesi non sembrano disporre di reti di distribuzione internazionali che permettano loro di entrare nel mercato comunitario in modo aggressivo e guadagnare quote di mercato.

Turchia

Produzione, capacità produttiva e investimenti

- (132) Secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, la capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame ed è aumentata l'utilizzazione degli impianti. Di conseguenza, è risultato che le 2 imprese turche hanno raggiunto il 90% circa della loro capacità produttiva. In Turchia, non esistono altre società che producano il prodotto in esame.
- (133) Si è inoltre osservato che la quota delle importazioni turche in dumping (Celik Halat) sul mercato europeo è inferiore allo 0,5%. Di questa, il 10% non compete nemmeno con produzioni comunitarie, perché riguarda tipi di prodotto non fabbricati dall'industria comunitaria. Visto che l'impresa Has non esporta in dumping, la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Turchia è dunque assai bassa. Solo una quota minima delle esportazioni dalla Turchia avviene quindi in dumping e in diretta concorrenza con l'industria comunitaria.

Conclusioni sulla rischio di persistenza del dumping

(134) Considerati quanto suesposto, è improbabile che, abrogate le misure, i produttori esportatori che hanno cooperato esportino grandi quantità verso il mercato comunitario. Non esiste in definitiva alcuna probabilità di persistere o reiterazione del dumping.

E. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria

Produzione comunitaria

(135) I CFA sono fabbricati da 29 produttori comunitari nella Comunità e risulta che, durante il PIRPS, la produzione ammontasse a 202.000 t. circa.

(136) Come nell'inchiesta iniziale, è risultato che alcuni produttori comunitari importavano il prodotto in esame. Tuttavia, le quota delle quantità importate rispetto alla produzione propria è risultata trascurabile (inferiore all'1% in volume) e non comprendeva prodotti originari dei paesi in esame. Si è perciò concluso che non esistono motivi per escludere uno di questi produttori dalla definizione di produzione comunitaria.

(137) I CFA fabbricati da questi 29 produttori comunitari costituiscono quindi la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

Industria comunitaria

(138) La domanda per gli riesami intermedi e in previsione della scadenza è stata presentata da 22 produttori comunitari e tutti hanno accettato di cooperare all'inchiesta. È stato esaminato se questi produttori che cooperano rappresentino una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame ed è risultato che rappresentano l'87% della produzione comunitaria totale del prodotto in esame durante il PIRPS e i vari periodi d'inchiesta per riesami intermedi.

(139) Si è perciò ritenuto che i 22 produttori comunitari che cooperano e hanno presentato la domanda, rappresentassero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Nel prosieguo, verranno denominati "industria comunitaria".

2. Situazione sul mercato comunitario

2.1 Consumo sul mercato comunitario

(140) Il consumo comunitario è stato calcolato in base:

- al volume delle vendite dei produttori comunitari che costituiscono l'industria comunitaria;
- alle stime delle vendite degli altri produttori sul mercato della Comunità, basate su dati forniti nella domanda, e

- ai dati di Eurostat relativi alle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati nonché da paesi terzi.

(141) Tra il 2003 e il PIRPS, il consumo comunitario è cresciuto di oltre 46.000 t. (26%) e ha raggiunto un volume totale di consumo superiore a 222.000 t. durante il PIR.

Tabella 1	2003	2004	2005	PIRPS
Consumo comunitario (t.)	176 438	195 363	214 529	222 456
Indice	100	111	122	126

2.2 Andamento delle importazioni dalla Russia e della sottoquotazione dei prezzi

2.2.1 Volumi, quote di mercato e prezzi d'importazione dalla Russia

(142) I volumi e le quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa hanno subito l'andamento descritto dalla tabella che segue.

Tabella 2	2003	2004	2005	PIRPS
Volume delle importazioni (in t.)	2 198	1 844	2 908	3 323
Indice	100	84	132	151
Quota di mercato	1,2%	0,9%	1,4%	1,5%
Indice	100	75	117	125

(143) Nel periodo considerato, le importazioni provenienti dalla Federazione russa sono aumentate del 51%, da 2.198 t. nel 2003 a 3.323 t. durante il PIRPS. La quota delle importazioni sul consumo comunitario è, nel frattempo, aumentata dall'1,2% all'1,5%, ossia del 25%.

(144) Il metodo seguito per calcolare la sottoquotazione dei prezzi in questo caso è identico a quello descritto ai considerando da (136) a (140) del regolamento provvisorio. Il prezzo alla frontiera comunitaria fatto pagare dagli esportatori in esame è stato comparato, tipo per tipo, al prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria.

(145) Il livello del prezzo fatto pagare da SSM ai clienti nella Comunità è stato, molto probabilmente, influenzato dall'impegno accettato nel quadro del regolamento iniziale. È stato comunque riscontrato un significativo livello di sottoquotazione pari al 49%.

(146) Considerato quanto precede, sembra certo che la quota di mercato relativamente bassa delle esportazioni russe sia dovuta alle misure antidumping in vigore contro la Russia. Dato il livello dei prezzi russi e l'ampiezza del dumping attualmente praticato dalla Russia, è assai facile che le grandi capacità inutilizzate disponibili nel paese siano utilizzate per aumentare le esportazioni verso la Comunità.

2.3 Volumi, quote di mercato e prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi interessati dal presente riesame

- (147) Ai considerando da (131) a (134) si concludeva che il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni di CFA originarie della Thailandia e della Turchia era remoto. Sono state valutate anche le tendenze delle importazioni del prodotto in esame originarie di altri paesi, interessati al presente riesame. Volumi d'importazione e quote di mercato degli altri paesi interessati al presente riesame si sono sviluppati come segue:

Tabella 3	2003	2004	2005	PIRPS
Thailandia				
Volume delle importazioni (in t.)	368	160	86	118
Di cui importazioni in dumping				0
Quota di mercato totale	0,21 %	0,08 %	0,04 %	0,05 %
Turchia				
Volume delle importazioni (in t.)	2 248	2 223	4 246	4 805
Di cui importazioni in dumping				1 089
Quota di mercato totale	1,27 %	1,11 %	1,98 %	2,16 %

- (148) La tabella mostra che, nel periodo considerato, il volume delle importazioni dalla Thailandia è stato insignificante, con una quota di mercato dello 0,1% durante il PIRPS.
- (149) Le importazioni totali dalla Turchia sono aumentate, tra il 2003 e la fine del PIRPS, da 2.248 t. a 4.805 t. (+113%). In termini di quote di mercato, sono quasi raddoppiate dall'1,3% al 2,2%. Eppure, rispetto alla dimensione complessiva del mercato comunitario, i volumi delle importazioni provenienti dalla Turchia restano trascurabili.
- (150) Si noti però che il dazio in vigore sulle esportazioni del principale produttore esportatore della Turchia è "zero". È questo che probabilmente ha consentito a questo produttore esportatore di aumentare le sue vendite all'UE a prezzi relativamente elevati.
- (151) Come nel caso precedente, il metodo seguito per calcolare la sottoquotazione dei prezzi in questo caso è identico a quello descritto ai considerando da (136) a (140) del regolamento provvisorio. Il prezzo alla frontiera comunitaria fatto pagare dagli esportatori in esame è stato comparato, tipo per tipo, al prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria.

- (152) Nonostante quanto precede, è stata riscontrata una sottoquotazione dei prezzi del 24% per le importazioni in dumping dalla Turchia, mentre il livello di sottoquotazione delle importazioni dalla Thailandia era dell'1% circa.

2.4. Volumi e quote di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi colpiti da misure antidumping ma non coinvolti nel presente riesame

- (153) Si ricordi che sono state imposte misure antidumping ai cavi e alle funi d'acciaio provenienti da Repubblica popolare cinese, India, Sudafrica e Ucraina. Queste misure antidumping sono state in vigore durante l'intero periodo considerato:

Tabella 4	2003	2004	2005	PIRPS
Repubblica popolare cinese				
Importazioni (in t.)	1 545	3 374	6 581	7 560
Indice	100	218	426	489
Prezzo medio (euro/t.)	1 088	1 120	1 063	947
Quota di mercato	0,9 %	1,7 %	3,1 %	3,4 %
India				
Importazioni (in t.)	4 218	4 832	6 551	6 108
Indice	100	115	155	145
Prezzo medio (euro/t.)	902	1 036	1 130	1 123
Quota di mercato	2,3 %	2,5 %	3,1 %	2,7 %
Sudafrica				
Importazioni (in t.)	184	795	577	941
Indice	100	433	314	512
Prezzo medio (euro/t.)	1 303	1 471	1 584	1 573
Quota di mercato	0,1 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %
Ucraina				
Importazioni (in t.)	1 222	1 438	1 149	776
Indice	100	118	94	63
Prezzo medio (euro/t.)	866	712	752	662
Quota di mercato	0,7 %	0,7 %	0,5 %	0,3 %
Totale (in t.)	6 785	10 978	16 177	16 012
Quota di mercato totale	3,7 %	5,6 %	7,5 %	7,2 %

- (154) Si noti quanto siano aumentate le importazioni da paesi colpiti da misure antidumping nel periodo considerato, in termini di volume (+135%) e di quota di mercato (dal 3,7% al 7,2%).

2.5. Volumi e quote di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi non colpiti da alcuna misura antidumping.

- (155) Le importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento.

Tabella 5	2003	2004	2005	PIRPS
Volume totale (in t.) di cui	42 486	54 983	58 843	61 271
Indice	100	129	138	144
Corea del Sud	22 400	32 121	34 634	36 408
Indice	100	143	155	163
Malaysia	4 836	4 426	5 123	6 642
Indice	100	92	106	137
Corea del Nord	150	1 626	2 212	3 324
Indice	100	1084	1475	2216

- (156) Nel periodo considerato, le importazioni provenienti da paesi non soggetti a misure antidumping sono aumentate di 19.000 t. circa (+44%). La quota principale di tali importazioni proviene dalla Corea del Sud.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

3.1 Osservazioni preliminari

- (157) Come spiegato ai considerando (20) e (21), dato che l'industria comunitaria è formata da un alto numero di produttori si è deciso di scegliere un campione di produttori comunitari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. I 5 produttori comunitari inclusi nel campione sono stati scelti perché rappresentano il maggior volume rappresentativo di produzione che possa essere ragionevolmente studiato nel periodo di tempo a disposizione. Il loro elenco si trova al considerando (26).
- (158) I dati sul pregiudizio forniti più avanti sono perciò il risultato sia di dati relativi ai produttori compresi nel campione che di dati relativi ai 22 produttori che formano l'industria comunitaria. Per chiarezza, verrà detto esplicitamente quando i fattori di pregiudizio si riferiscono a informazioni ottenute dal campione. Senza tale riferimento, si deve ritenere che i dati siano stati ottenuti da tutti i 22 produttori comunitari che formano l'industria comunitaria.
- (159) 3.2 Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

Tabella 6	2003	2004	2005	PIRPS
Produzione (in t.)	149 957	148 536	161 611	176 119
Indice	100	99	108	117
Capacità produttiva installata (in t.)	229 066	229 654	245 343	247 833
Indice	100	100	107	108
Tasso di utilizzo degli impianti	65 %	65 %	66 %	71 %
Indice	100	99	101	109

- (160) Nel periodo considerato, la produzione dell'intera industria comunitaria è aumentata di 26.000 t. circa (+17%). Tale dato va visto alla luce dell'aumento di 46.000 t. del consumo comunitario (+26%) e dell'aumento delle esportazioni dell'industria comunitaria, nello stesso periodo.
- (161) L'incremento della produzione ha anche provocato un aumento dell'8% delle capacità produttive, fino a quasi 248.000 t. durante il PIRPS.
- (162) Il tasso di utilizzazione delle capacità è restato relativamente stabile nei primi anni del periodo considerato. Ma, durante il PIRPS, a causa dell'aumento della produzione, il tasso di utilizzazione delle capacità è aumentato dal 65% circa a oltre il 70%.

3.3 Scorte - Informazioni ottenute presso il campione

Tabella 7	2003	2004	2005	PIRPS
Scorte (in t.)	11 565	10 236	11 465	12 652
Indice	100	89	99	109
Stock in % delle vendite complessive	20 %	17 %	18 %	18 %

- (163) Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile nel periodo considerato, soprattutto rispetto alle vendite.

3.4 Volumi delle vendite, quota di mercato del consumo comunitario e crescita

Tabella 8	2003	2004	2005	PIRPS
Volumi delle vendite (t.)	107 032	106 542	112 687	116 625
Indice	100	100	105	109
Quota di mercato del consumo comunitario	60,7 %	54,5 %	52,5 %	52,4 %
Indice	100	90	87	86

Crescita del fatturato delle vendite (migliaia di euro)	217 912	230 267	262 495	297 009
Indice	100	106	120	136

- (164) Durante il periodo considerato, i volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono restati, in termini assoluti, relativamente stabili. Durante il PIRPS si è registrato un aumento del 9% dei volumi delle vendite: una prestazione che va vista alla luce dell'andamento del consumo comunitario, aumentato del 26%.
- (165) Considerato l'andamento del consumo comunitario, nonostante l'aumento del volume delle vendite, la quota di mercato dell'industria comunitaria è notevolmente diminuita nel periodo considerato. In tale periodo, l'industria comunitaria ha perso oltre 8 punti percentuali della quota del consumo comunitario.
- (166) Il fatturato complessivo dell'industria comunitaria è cresciuto del 36% nel periodo considerato. Ciò va visto soprattutto alla luce dell'aumento dei prezzi di vendita per tonnellata, che riflette soprattutto l'aumento dei costi e dei prezzi d'acquisto delle materie prime.

3.5 Prezzi di vendita e fattori che influiscono sui prezzi comunitari - Informazioni ottenute presso il campione

Tabella 9	2003	2004	2005	PIRPS
Prezzo medio delle vendite (euro/t.)	1 902	2 058	2 170	2 142
Indice	100	108	114	113
Costo medio delle materie prime (vergelle) (euro/t.)	511	559	662	734
Indice	100	109	129	143

- (167) Il prezzo medio delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato di 240 euro/t. (+13%) durante il periodo considerato. L'inchiesta ha dimostrato che ciò rifletteva chiaramente l'aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto della vergella d'acciaio. Il costo della vergella acquistata è aumentato di 223 euro/t. (+43%) nel periodo considerato rispetto al costo all'inizio di tale periodo.
- (168) È risultato che uno dei produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria acquistava materie prime, come la vergella, da parti collegate ("gruppi siderurgici integrati verticalmente"). Si è perciò esaminato se i prezzi dei fornitori collegati ai produttori comunitari fossero allineati a quelli fatti pagare dal fornitore collegato a clienti indipendenti. È risultato che i prezzi praticati ai produttori comunitari erano in linea con quelli praticati ai clienti indipendenti e che l'aumento rifletteva anche l'aumento generale dei prezzi dell'acciaio nel periodo considerato. Si è perciò concluso che andassero inclusi nei calcoli anche i costi medi delle materie prime acquistate dai produttori comunitari verticalmente integrati.

3.6 Occupazione e salari - Informazioni ottenute presso il campione

Tabella 10	2003	2004	2005	PIRPS
Lavoratori dipendenti	1 023	999	1 064	1 087
Indice	100	98	104	106
Salari/dipendente (euro)	33 943	36 674	37 987	38 348
Indice	100	108	112	113
Salari per tonnellata prodotta	606	634	614	592
Indice	100	105	101	98

- (169) Di fronte all'aumento della produzione e delle vendite (v. sopra), l'industria comunitaria ha aumentato il numero dei dipendenti del 6% nel periodo considerato.
- (170) Nel periodo considerato è aumentato anche il salario per dipendente, che ha seguito l'aumento generale degli stipendi in tale periodo. È però risultato che durante il periodo considerato il costo medio dei salari per tonnellata prodotta potrebbe essere lievemente diminuito.

3.7 Produttività - Informazioni ottenute presso il campione

Tabella 11	2003	2004	2005	PIRPS
Tonnellata prodotta/dipendente	56	58	62	65
Indice	100	103	110	116

- (171) Il livello di produttività dell'industria comunitaria è notevolmente aumentato durante il periodo considerato. Ciò dimostra che l'industria può adattarsi alla situazione sul mercato della Comunità.

3.8 Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

- (172) L'incidenza dell'ampiezza del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, non si può considerare trascurabile, dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

3.9 Redditività, utile sul capitale investito e cash flow - Informazioni ottenute presso il campione

Tabella 12	2003	2004	2005	PIRPS
Utile sulle vendite comunitarie	- 0,1 %	+ 0,4 %	+ 4,6 %	+ 5,3 %
Rendimento delle attività totali	- 18,8 %	+ 14,1 %	+ 26 %	+ 24,4 %

Cash flow (in % sulle vendite totali)	+ 0,1 %	+ 1,2 %	+ 4,3 %	+ 6,2 %
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

- (173) Dato l'andamento positivo della redditività nel periodo considerato, anche il cash flow e il rendimento delle attività totali mostrano tendenze positive nello stesso periodo. Da una leggera perdita nel 2003, l'industria comunitaria ha saputo aumentare lentamente ma costantemente gli utili, sia sulle vendite che rispetto agli attivi. Questa prestazione è dovuta probabilmente al forte miglioramento della produttività.
- (174) È tuttavia una situazione che può rapidamente cambiare per l'alto prezzo dell'acciaio che sta diffondendosi sul mercato e soprattutto se cessano le misure antidumping e se si riversano sul mercato grandi volumi di importazioni in dumping.

Tabella 13	2003	2004	2005	PIRPS
Investimenti	46 570	43 158	51 362	56 538
Indice	100	93	110	121

3.10 Investimenti e capacità di raccogliere capitali - Informazioni ottenute presso il campione

- (175) Il livello degli investimenti, osservato nell'ambito delle imprese facenti parte del campione, è aumentato del 21% nel periodo considerato, in conseguenza dell'aumento delle capacità produttive.
- (176) Nessun produttore comunitario ha riferito problemi specifici riguardo alla propria capacità di raccogliere capitali.

3.11 Conclusioni relative alla situazione economica dell'industria comunitaria

- (177) L'inchiesta ha dimostrato che grazie all'imposizione di misure antidumping sui CFA l'industria comunitaria è riuscita a migliorare la sua situazione economica. La maggior parte dei fattori di pregiudizio come volumi di vendita, produzione e capacità produttiva nonché produttività ha potuto essere migliorata. Una prestazione ottenuta in un mercato in crescita, dato che nel periodo considerato il consumo è aumentato del 26%.
- (178) Il fatto che l'industria comunitaria abbia perso quote di mercato denuncia tuttavia l'impossibilità di sfruttare a fondo tale situazione positiva sul mercato della Comunità.
- (179) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che l'industria comunitaria ha potuto migliorare la sua situazione finanziaria complessiva. L'aumento del 13% dei prezzi di vendita durante il PIRPS le ha permesso di tornare all'utile nonostante il forte aumento dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, nel periodo considerato sono anche migliorati il rendimento delle attività totali e il cash flow. La Commissione ritiene perciò che la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata rispetto al periodo precedente l'imposizione delle misure ma che sia ancora fragile.

4. Attività d'esportazione dell'industria comunitaria - informazioni ottenute presso il campione

Tabella 14	2003	2004	2005	PIRPS
Esportazioni (in t.)	8 475	11 870	10 618	13 374
Indice	100	140	125	157
% delle vendite totali	15 %	21 %	19 %	22 %
Prezzo medio (euro/t.)	2 123	2 302	2 835	3 063
Indice	100	108	134	144

- (180) L'esportazione dell'industria comunitaria presente nel campione è molto migliorata nel periodo considerato. Durante il periodo considerato, essa registra un aumento del 57%. Anche rispetto alle vendite complessive, l'esportazione è aumentata tra 15% e il 22%..
- (181) All'esportazione, il prezzo medio per tonnellata è notevolmente più elevato di quello delle vendite sul mercato della Comunità (v. considerando (167)). I prezzi elevati dei CFA esportati sono dovuti al fatto di essere prodotti più sofisticati, ciò che causa costi più alti per le materie prime e per i costi di produzione. Nonostante i costi di produzione maggiori, le esportazioni dell'industria comunitaria hanno contribuito significativamente alla redditività complessiva di quest'ultima.

5. Conclusioni sul rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio

- (182) L'inchiesta ha dimostrato le notevoli capacità produttive inutilizzate russe e il fatto che nulla potrebbe ostacolare la loro attivazione, una volta abolite le misure. È altresì probabile che i produttori russi riorientino buona parte delle loro vendite attuali verso il mercato comunitario, dato l'elevato livello dei prezzi su tale mercato. Insieme, questi due elementi danno luogo a volumi enormi - un processo favorito dall'esistenza nella Comunità di solidi canali di distribuzione delle esportazioni russe.
- (183) Inoltre, l'elevato livello di dumping e sottoquotazione rilevati, il fatto che gli impegni sui prezzi sembrano fungere da soglia minima e i prezzi assai bassi delle esportazioni russe verso altri paesi terzi, indicano che il forte incremento delle esportazioni verso la Comunità, di cui sopra, avverrebbe a prezzi di dumping, molto inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria comunitaria.
- (184) È probabile che l'effetto combinato di tali volumi e prezzi porti a un deterioramento netto della situazione dell'industria comunitaria, la cui situazione è ancora fragile. Che l'industria comunitaria reagisca diminuendo le vendite (e quindi la produzione), riducendo i prezzi o con entrambe, il deterioramento finanziario sarebbe sostanziale, tornerebbe alle difficoltà rilevate prima dell'imposizione delle misure iniziali.
- (185) Considerati tutti questi elementi, si conclude che esiste un rischio evidente di reiterazione del dumping pregiudizievole se cessassero le misure antidumping sulle importazioni di CFA provenienti dalla Federazione russa.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (186) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. La presente inchiesta analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping e permette di valutare l'eventualità di un impatto negativo eccessivo sulle parti interessate a causa di tali misure.
- (187) La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure sia contrario all'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (188) Come già detto, esiste un'alta probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole se le misure venissero abrogate.
- (189) Si ricorda che non meno di 22 produttori comunitari, che rappresentano l'87% circa della produzione totale di CFA nella Comunità, hanno cooperato con la Commissione nell'inchiesta e hanno espresso il loro appoggio alle misure in vigore.
- (190) La proroga delle misure antidumping sulle importazioni provenienti dai paesi in esame migliorerebbe le possibilità per l'industria comunitaria di mantenere e perfino di migliorare la situazione in cui versa. Esiste un chiaro rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole su considerevoli volumi, probabilmente insostenibile per l'industria comunitaria. L'industria comunitaria continuerà perciò a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping, anche perché sono in atto altre misure contro le importazioni di funi e di cavi d'acciaio dalla RPC, dall'India, dal Sudafrica e dall'Ucraina.

3. Interesse degli importatori

- (191) Nel regolamento provvisorio (considerando (202)), la Commissione spiegava che la distribuzione di CFA nella Comunità era caratterizzata dalla presenza di un numero di importatori commercianti. Sebbene la domanda per il presente riesame in previsione della scadenza contenesse un elenco di 32 importatori commercianti, tutti contattati, hanno cooperato all'inchiesta solo 3 importatori, di cui uno è risultato importare il prodotto in esame.
- (192) L'attività centrale di questo importatore riguardava effettivamente i CFA (tra il 55% e l'85%) ed è risultato che i suoi risultati finanziari non fossero stati compromessi dalle misure in vigore.

4. Interesse dei fornitori

- (193) Come spiegato in dettaglio ai considerando (197) e (198) del regolamento provvisorio, la materia prima principale usata nella produzione dei CFA è il filo d'acciaio industriale ricavato dalla vergella d'acciaio.

- (194) È risultato che alcuni produttori comunitari di CFA fossero integrati verticalmente, che - cioè - avevano fornitori collegati di filo d'acciaio industriale. È vero che 2 fornitori collegati hanno risposto alle domande sui prezzi delle materie prime (v. considerando (168)) ma non si è manifestato nessun fornitore indipendente di materie prime.
- (195) Collegati o indipendenti, i fornitori di materie prime all'industria comunitaria sarebbero gravemente danneggiati dall'abrogazione delle misure e i volumi delle vendite dell'industria comunitaria, di conseguenza, diminuirebbero. La Commissione ha perciò concluso che il mantenimento delle misure antidumping sarebbe certamente nell'interesse dei fornitori comunitari di materie prime.

5. Interesse degli utenti

- (196) La Commissione ha contattato direttamente 21 utenti di CFA nella Comunità ma non si è manifestato nessun utente unico né alcuno ha cooperato all'inchiesta.
- (197) La Commissione ha pertanto ritenuto che gli utenti non avessero alcun valido motivo contro il mantenimento di misure antidumping.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (198) Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le misure antidumping.

G. IMPEGNI

- (199) Come indicato al considerando (2), la Commissione ha accettato, con decisione n. 2001/602/CE del 26 luglio 2001, l'impegno di SSM. Il riesame intermedio ha rivelato che dall'accettazione dell'impegno nel 2001 la gamma dei prodotti di SSM è notevolmente cambiata.
- (200) L'impegno classificava i CFA da essa prodotti in numerosi tipi di prodotti con notevoli differenze di prezzo in seno a ciascun tipo. L'inchiesta per il riesame confermò che l'impresa aveva seri problemi nel classificare i vari tipi di prodotti con precisione e secondo i termini dell'impegno. Ciò era in parte dovuto a limiti del sistema contabile che non le permetteva di distinguere effettivamente tra diversi tipi di CFA. Problemi analoghi erano già stati individuati durante il controllo dell'impegno e avevano dato l'occasione per una lettera di ammonimento.
- (201) La Commissione ritenne perciò che l'impegno, almeno nella forma che esso aveva in quel momento, non fosse accettabile e andasse ritirato.
- (202) Entrambi gli esportatori russi offrirono allora, nei termini prescritti successivi alla comunicazione delle conclusioni definitive un impegno, che non era però un impegno accettabile nei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, un impegno - cioè - che riflettesse i risultati del riesame e che raggruppasse i vari prodotti in categorie praticabili e avesse variazioni di prezzo limitate.
- (203) Poiché gli esportatori russi sono stati informati sui motivi del ritiro dell'impegno solo in una fase della procedura più tarda, a entrambi è stato eccezionalmente consentito di presentare la propria offerta di impegno oltre i normali termini di scadenza ma entro 10 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Se

necessario, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (204) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni dalla Russia e di modificarne, se necessario, il livello. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potessero presentare osservazioni e ricorso in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.
- (205) In conseguenza di quanto precede e come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è opportuno che le misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA originarie dei paesi in esame siano mantenute per la Russia e abrogate per la Turchia e la Thailandia.

I. DAZI

- (206) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al persistere del dumping, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all'interesse della Comunità, è opportuno confermare le misure antidumping sulle importazioni di CFA originarie della Russia al fine di impedire la reiterazione del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping.
- (207) Visti i risultati dei riesami intermedi relativi alle 2 imprese russe, si ritiene opportuno portare il dazio antidumping applicabile a BMK al 36,2% e quello applicabile a SSM al 9,7%.
- (208) Visti invece i risultati riguardanti la Turchia, che non denunciano rischi di reiterazione del dumping in futuro, è opportuno abrogare le misure antidumping contro le importazioni di CFA originarie di questo paese.
- (209) Visti infine i risultati relativi alla Thailandia, cioè l'assenza di dumping nel periodo del riesame intermedio per la Thailandia e l'assenza di indicazioni sul rischio di reiterazione del dumping in futuro, è opportuno anche in questo caso abrogare le misure antidumping contro le importazioni di CFA originarie di questo paese.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi e di funi di ferro o d'acciaio, compresi i cavi chiusi (*locked-coil ropes*), ma esclusi i cavi e le funi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3mm, con o senza accessori, appartenenti ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 and ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81 90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85 90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 e 7312 10 98 90) provenienti dalla Federazione russa.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Impresa	Aliquota del dazio (%)	Codice complementare TARIC
Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works 1 Blukhera Street, Beloretsk, Republic of Bashkortostan, 453500, Russia	36,2	A694
Joint Stock Company Severstal-Metiz	9,7	A217
Tutte le altre imprese	50,7	A999

3. Se non altrimenti specificato, si confermano le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Con il presente atto si pone fine alle procedure antidumping relative alle importazioni di cavi e di funi di ferro o d'acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3mm, con o senza accessori, appartenenti ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 originarie della Thailandia e della Turchia; le misure antidumping imposte a questi paesi dal regolamento (CE) n. 1601/2001 sono abrogate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*